



# La commissione parlamentare della Legislazione dice sì alla proposta di Passalia Il gerente va, la diffida no

*Firmato il rapporto redatto da Aldi. La durata del divieto di accesso al locale potrebbe passare da uno a due anni.*

di Andrea Manna

Il gerente cambia, la diffida resta. Se una persona cederà la conduzione di un esercizio pubblico (bar, ristorante...), gli eventuali divieti d'accesso al locale da lei intimati a clienti piuttosto turbolenti non decadono automaticamente, come oggi, ma resteranno validi. E lo resteranno non un anno, come ora, bensì (almeno) due. Al nuovo gerente la facoltà comunque di revocarli in qualsiasi momento. Tutto ciò se il Gran Consiglio accoglierà la proposta del deputato del Ppd **Marco Passalia**. Ieri intanto la Commissione della legislazione ha compiuto il primo passo firmando, segnala una nota, il rapporto di **Sabrina Aldi** (Lega) favorevole alla mozione, inoltrata nel 2014, con la quale il parlamentare popolare democratico sollecita la modifica parziale dell'articolo 83 (vedi infografica) del Regolamento della Lear, la Legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.

Una modifica che non trova d'accordo il governo. La sua presa di posizione risale al giugno 2015. La diffida, scrive fra l'altro il Consiglio di Stato, è un provvedimento "per nulla diffuso". Negli anni "si è inoltre potuto constatare che spesso il divieto è motivato da un comportamen-

to molesto determinato dai rapporti interpersonali fra il cliente e il gerente". Pertanto, aggiunge l'Esecutivo, "il cambio di gerenza non comporta necessariamente un perdurare di tale atteggiamento, anzi potrebbe essere un elemento risolutore". Da uno a due anni la validità del provvedimento? L'Esecutivo risponde ancora picche: "Un'estensione della durata del periodo di divieto risulterebbe eccessiva e non proporzionale, se si considera l'ingerenza che questa misura comporta per la libertà personale del cliente". Di qui l'invito al parlamento a "respingere" la mozione di Passalia.

### 'Aumenta l'effetto deterrente'

Chiede invece di approvarla il rapporto della Legislazione redatto da Aldi. "Il fatto di non far decadere automaticamente il divieto con il cambio di gerenza è una misura che si impone - sottolinea la relattrice - per tutelare l'ordine pubblico, i clienti e il personale che lavora nel locale anche a fronte delle importanti responsabilità giuridiche con cui è confrontato il gerente. D'altro canto, il nuovo gerente potrà decidere di revocare il divieto in ogni momento e permettere nuovamente l'accesso all'esercizio pubblico. Cosa che verosimilmente avverrà nel caso in cui il divieto è frutto unicamente di problemi interpersonali tra il cliente e il precedente gerente. Tuttavia, al contrario, se i problemi causati dalla persona diffidata sono di natura diversa, il fatto che il

divieto perduri anche con il cambio di gerenza è necessario per garantire la sicurezza ed evitare che determinati episodi si ripetano". Anche per quel che riguarda l'aumento da uno a due anni della durata del divieto d'accesso all'esercizio pubblico, la commissione parlamentare "concorda" con il mozionante. E precisa che "Il gerente potrà decidere di far cessare prima il divieto riammettendo la persona diffidata nel locale".

«La modifica normativa prospettata - dice Aldi alla 'Regione' - è del resto in linea con il rafforzamento della figura del gerente voluto dalla Lear». Gerente, sostiene la legge, che è responsabile non solo della conduzione dell'esercizio, ma pure "del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica" all'interno e nelle "immediate vicinanze" del locale. Peraltro, riprende la granconsigliera leghista, «può succedere che al passaggio delle consegne il precedente gerente non informi la persona che gli subentra delle diffide che ha ingiunto. È un altro motivo che giustifica la modifica legislativa». Prolungando di un anno la durata del divieto di accesso al locale, osserva a sua volta **Massimo Suter**, presidente di GastroTicino, la principale associazione di categoria, «l'effetto deterrente del provvedimento aumenta». Scontata la soddisfazione dell'autore della proposta. «I colleghi deputati hanno capito il problema - commenta Passalia -. Problema che mi era stato segnalato da esercenti alla luce di casi concreti».



### L'articolo vigente del Regolamento Lear

**Art. 83** <sup>1</sup>Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

<sup>2</sup>Il divieto di accesso ingiunto dal gerente, ha durata massima di un anno. Con il cambiamento della gerenza il divieto decade.

<sup>3</sup>Se richiesto dall'interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro 5 giorni.

<sup>4</sup>La Sezione (Polizia amministrativa, ndr) dirime le contestazioni sulla base di divieti d'accesso scritti e motivati.

La norma oggetto della modifica proposta

INFOGRAFICA LA REGIONE/FOTO TI-PRESS